



COMUNE DI CEFALA' DIANA

Città Metropolitana di Palermo

RELAZIONE ALLA REVISIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE (Art. 20 D.Lgs. 175/2016)

La presente relazione, predisposta con la collaborazione di tutti i servizi dell'ente, si propone di illustrare le modalità con cui le Amministrazioni dovranno effettuare l'adempimento richiesto dal legislatore, fornendo strumenti di lettura della attività ricognitiva posta in essere, di quella compilativa e di quella relativa alla predisposizione degli atti ed, infine, a quella di comunicazione delle risultanze finali ai soggetti che il legislatore ha individuato quali destinatari delle stesse.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Prendendo spunto da norme approvate in modo estemporaneo, nel processo di riassetto delle richiamate disposizioni relative alle società partecipate ad opera del D.Lgs. n. 175/2016, i piani di razionalizzazione sono stati di nuovo riproposti e, ora, riguardano tutte le amministrazioni pubbliche al fine di evidenziare le seguenti situazioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino tra quelle "indispensabili" ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (le c.d. "società-doppione");
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) partecipazioni in società aventi necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) partecipazioni in società che necessitano di essere aggregate aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell'art. 4 (v. art. 20, co. 2).

È prevista una revisione periodica (art. 20 D.Lgs.175/2016) la quale prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino, annualmente, l'analisi delle partecipazioni detenute e predispongano piani di razionalizzazione.

In aggiunta a questa, la revisione ordinaria prevede che, entro il 31 dicembre 2019, ciascuna amministrazione presenti, con provvedimento motivato, la ricognizione delle partecipazioni possedute alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate (art. 24, D.Lgs. n. 175/2016).

RISULTATI CONSEGUITI A SEGUITO DELLA ADOZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE CON RIFERIMENTO ALLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE NON OBBLIGATORIE PER LEGGE

Misure di razionalizzazione già previste nel precedente piano e confermate per l'attuale provvedimento:

Con riferimento alle società partecipate che operano nel campo dei rifiuti (**COINRES in liquidazione e S.R.R. Palermo Provincia Est**), non si può che ribadire quanto sopra espresso circa la necessità di mantenere la partecipazione attualmente posseduta da questo Ente, al fine di garantire l'erogazione di un servizio ritenuto essenziale per la cittadinanza in quanto rientrante tra i servizi che, seppur a rilevanza economica, sono pur sempre di interesse generale.

Per quanto concerne, invece, la partecipazione detenuta dal Comune nella società **Alto Belice Corleonese s.r.l.**, si ribadisce che con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico prot n. 1952 del 11.05.2015 il Comune è risultato beneficiario, per il tramite della società di un finanziamento di

Euro 740.815,00 per la realizzazione "Opere di urbanizzazione primaria nella zona artigianale e commerciale di san Lorenzo - IV Lotto funzionale" nell'ambito del "Patto Territoriale Alto Belice Corleonese, Valle del Torto e dei Feudi e della fascia costiera" in relazione al quale:

- è stata indetta, la procedura negoziata, per l'appalto dei succitati lavori, presso la CUC di Villafrati;
- Che a seguito dell'espletamento della gara di appalto ad evidenza pubblica è stato individuato l'operatore economico aggiudicatario dei lavori (contratto rep.n.169/2019 del 8 maggio 2019, registrato all'Agenzia delle entrate di Pa2, al n.7138 del 29.05.2019) la cui consegna è avvenuta in data 8.05.2019 e che i lavori sono attualmente risultano in corso;
- Che in data 29/05/2020 i lavori di cui sopra sono stati ultimati e sono in corso tutte le attività tecniche amministrative per il pagamento dell'ultimo Sal, per la rendicontazione della spesa e per la definizione del procedimento di espropriazione;

Tenuto conto del finanziamento in corso sopra descritto il Comune di Cefalà Diana deve mantenere la partecipazione alla società de qua ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.Lgs. 175/2016.

Le risultanze finali del Piano

Si riportano di le risultanze finali dell'attività di ricognizione e di successiva razionalizzazione delle partecipazioni dirette ed indirette possedute delle società per le quali si è proposto il mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione come si evince **dall'allegato "A"**.

Relativamente a **CO.IN.R.E.S.** in liquidazione ed alla SRR Palermo provincia Est, rientrano nel campo delle Società obbligatorie; pur tuttavia, la prima è già stata posta in liquidazione a motivo della sostituzione nella gestione che è già in corso di attuazione da parte della seconda. Non avendo costituito un ARO, il Comune di Cefalà Diana è stata inserita ope legis nella gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti in 13 Comuni del territorio della SRR, ai sensi dell'art. 15 della LR 9/2010 e ss.mm.ii. espletata dalla suddetta **SRR Palermo Provincia EST**.

Con riferimento ad **AMAP S.p.A.**: va detto che essa è la Società del Servizio Idrico Integrato, in relazione alla quale il Comune ha proceduto con deliberazione n. 03 del 29.01.2016 ad acquisire azioni per l'importo di Euro 100,00 (n. 50 azioni) e a disporre l'affidamento del Servizio Idrico Integrato alla stessa, ai sensi dell'art. 4, comma 11 della L.R. n.19/2015 per la durata stabilita dall'art. 151, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..

Come segnalato dalla stessa Società.

"a) la partecipazione societaria in Amap S.p.A., acquisita nell'anno 2016 ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 11 della L.R. n.19/2015, non è oggetto di alienazione e nemmeno delle misure di cui all'art.20, commi 1 e 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 26 giugno n.100, rientrando la stessa nella categoria di cui all'art. 4, commi 1 e 2 lettera a) del citato Decreto Legislativo, b) L'esclusione di detta partecipazione dalle misure di cui sopra, è pure sancita dalla previsione di cui all'art.5, commi 1 e 2 del Decreto sopra citato in quanto la fattispecie in parola è stata attuata in forza di specifica previsione di Legge regionale di settore e per il perseguimento delle finalità istituzionali meglio precisate al citato art.4 e non ricade nemmeno in alcuna delle ipotesi previste all'art. 20, comma 2, del predetto D.Lgs. e s.m.i.";

Alto Belice Corleonese s.r.l. - Società in liquidazione, deciso dall'assemblea straordinaria dei soci in data 29/11/2018, attua gestione, sorveglianza, diffusione e promozione delle attività del Patto Territoriale per l'Occupazione, nonché ogni attività diretta allo sviluppo e alla promozione sociale, economica e culturale del territorio e della popolazione dei comuni aderenti al Patto. Mantenimento in quanto ente attraverso il quale il Comune eroga un servizio essenziale.

Per quanto attiene ad **ATI Idrica** istituita ai sensi dell'art. 3 comma 2 legge n. 19/2015, è da precisare che la partecipazione dell'Ente è obbligatoria.

Il Responsabile del Settore II – Area tecnica
f.to dott. Giuseppe Chiarelli